

# APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (TICKET)

## ESENZIONE PER ETÀ' E REDDITO

In applicazione del D.M. 11.12.2009 – compartecipazione alla spesa sanitaria, esenzione per motivi di reddito – e delle indicazioni della Direzione Centrale Salute, il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito che se ne assume la responsabilità, è tenuto a riportare sulla ricetta il codice di esenzione per età/reddito. **In mancanza del codice di esenzione sulla ricetta l'assistito è tenuto al pagamento del ticket e dal 01.01.2017 non si potrà procedere ad alcuna richiesta di rimborso.**

- L'esenzione per età e reddito viene certificata dal MEF (Ministero dell' Economia e delle Finanze), è presente negli elenchi resi disponibili dall'Azienda sanitaria o nel modello di esenzione rilasciato dall'Azienda sanitaria a seguito dell'autocertificazione da parte dell'assistito del possesso dei requisiti di legge.
- L'assistito per usufruire dell'esenzione ticket per età e reddito (se non già certificato dal MEF) deve rivolgersi alla propria Azienda sanitaria di competenza (art. 1 comma 6) che rilascerà apposito certificato provvisorio nominativo di esenzione per reddito valido per l'anno solare in corso. Essendo l'Azienda sanitaria di competenza deputata al rilascio del certificato di esenzione, gli assistiti NON RESIDENTI (o non domiciliati) nei Comuni afferenti a questa Azienda dovranno rivolgersi alla propria Azienda sanitaria di riferimento per sottoscrivere l'autocertificazione.